

SPAGNA**Il Tribunale costituzionale annulla la sanzione inflitta ad un insegnante per aver spiegato agli alunni i motivi per cui avrebbe aderito ad uno sciopero**

13/02/2018

L'8 febbraio 2018 il *plenum* del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* di un insegnante sanzionato per il mancato rispetto dei doveri dei funzionari con trenta giorni di sospensione dall'impiego e la correlativa perdita della retribuzione¹.

Il giorno prima della celebrazione di uno sciopero, il ricorrente – tutore di una classe del 5° anno di scuola primaria – aveva consegnato ai suoi alunni una comunicazione indirizzata ai genitori, in cui informava questi della convocazione di uno sciopero e, dopo aver riferito le ragioni per cui riteneva che sussistessero motivi per assecondare l'iniziativa, comunicava che vi avrebbe aderito. Il ricorrente aveva chiesto agli alunni di segnare nel diario che dovevano ricordarsi di consegnare la nota ai genitori e, poiché gli alunni gli avevano fatto domande sul contenuto della comunicazione, egli aveva risposto che avrebbe esercitato il suo diritto allo sciopero. Tutto era avvenuto durante l'orario di lezione ed erano stati impiegati dieci minuti.

L'amministrazione aveva sanzionato l'insegnante, ritenendo che il suo comportamento fosse passibile di un'infrazione lieve ai sensi della legge n. 4/2011, del 10 marzo, sul pubblico impiego nella Comunità autonoma di Castiglia La Mancha. In concreto, egli sarebbe venuto meno al dovere di svolgere la sua attività conformemente ai principi di obiettività, neutralità ed imparzialità, nonché ai doveri di soddisfare l'interesse generale e di agire in buona fede verso l'amministrazione presso cui si presta servizio. La sanzione era stata confermata in sede giurisdizionale.

Nonostante nel caso fossero coinvolti diritti fondamentali quali la libertà di espressione ed il diritto di sciopero, la motivazione del Tribunale costituzionale ha analizzato esclusivamente la doglianza relativa alla violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria (art. 25, comma 1, Cost.)². Da questa prospettiva, il *plenum* ha giudicato se la sua condotta fosse o meno meritevole di una sanzione disciplinare; una volta accertata la violazione di questo principio, non è stato più necessario pronunciarsi sugli altri motivi del ricorso.

¹ Il testo della decisione è stato anticipato *on line* il 12 febbraio 2018 alla pagina http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_014/2014-4464STC.pdf. Il comunicato stampa può essere consultato alla pagina http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_014/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2014-2018.pdf,

² V. il FJ 3.

L'amministrazione aveva contestato all'insegnante l'utilizzo di risorse pubbliche per usi privati e la violazione del dovere di neutralità³. Sul primo punto, il *plenum* ha dichiarato che la condotta del ricorrente non rientrava tra quelle sanzionabili per la natura dell'informazione trasmessa e per lo scarso tempo di lezione perso nel trasmetterla. Sul secondo punto, la comunicazione indirizzata ai soli genitori non aveva violato il dovere di neutralità dei dipendenti pubblici, poiché dal fascicolo non risultava che il ricorrente avesse compromesso con il suo operato il buon funzionamento del servizio pubblico dell'insegnamento.

Per quanto riguarda il fatto che il ricorrente avesse spiegato agli alunni le ragioni dello sciopero, e nonostante la Corte EDU chieda ai pubblici poteri di astenersi dal perseguire un fine di "indottrinamento" (sentenza del 10 gennaio 2017, *Osmanoglu e Kocabas c. Svizzera*), la succinta spiegazione dell'insegnante si limitava ad esporre la sua posizione favorevole allo sciopero, ma questa circostanza non denotava di per sé un fine di indottrinamento o, quanto meno, non denotava un proposito di influenzare in maniera tendenziosa gli alunni.

Carmen Guerrero Picó

³ V. il FJ 4.